



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VICENZA 1

Contra' Burci, 20 - 36100 Vicenza Tel. 0444/1813111  
e-mail: VIIC871005@istruzione.it - viic871005@pec.istruzione.it

[www.ic1vicenza.edu.it](http://www.ic1vicenza.edu.it) -Codice fiscale 80014990248 - Codice Ministeriale VIIC871005

Vicenza, 02.09.2024

Prot. 4371/VI.2

La sottoscritta Paola Pizzeghello, in qualità di Legale Rappresentante dell'Istituto Comprensivo 1 di Vicenza, con sede a Vicenza (VI), Contrà Burci , 20 – C.F.80014990248:

### NOMINA MEDICO COMPETENTE

La Dott.ssa Tiziana Spanevello, nata a Vicenza (VI) il 16/02/1963 e residente in Vicenza, con Studio in Vicenza, Via Monte Asolone n. 5, in qualità di **libero professionista**, che:

- ✓ **si dichiara in possesso dei titoli per l'esercizio dell'attività di medico competente ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;**
- ✓ **si assume la responsabilità degli incarichi previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.**

In particolare, il medico competente si assume gli oneri delle seguenti attività:

1. collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessaria, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale;
2. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
3. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
4. di custodire le cartelle sanitarie sia presso la sede dell'azienda Saniplan S.r.l. in Via Monte Asolone n. 5 – 36100 Vicenza, sia presso gli uffici del Dirigente Scolastico dell'IC1 Vicenza, secondo indicazioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. nel rispetto della normativa sulla privacy vigente;
5. consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale ai sensi del GDPR – REG. (UE) 2016/679;
6. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
7. inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. e del GDPR – REG.

**Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO**

(UE) 2016/679 s.m.i. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

8. fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
9. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
10. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
11. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa, che si stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
12. partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati sono forniti al medico con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

**Il datore di lavoro** si assume l'obbligo, tra gli altri, di:

1. sottoporre i propri dipendenti a sorveglianza sanitaria (art. 15 1.l D.Lgs.81/2008 s.m.i.)
2. informare i propri dipendenti del loro dovere a sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti (art. 20 2.i D.Lgs.81/2008 s.m.i.)
3. comunicare puntualmente al medico competente le variazioni di personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria.
4. contattare con congruo anticipo il medico competente, al fine di stabilire il calendario di esecuzione delle visite mediche preventive e/o periodiche successive e per **fornire un elenco aggiornato del personale da visitare, in cui sia specificata, per ciascun dipendente, la mansione svolta e i rischi soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria (vedi documento valutazione rischi).**
5. far effettuare le visite preventive sui neo-assunti prima dell'inizio dell'attività lavorativa in azienda.

**Il medico competente declina ogni responsabilità in ordine al giudizio di idoneità per i dipendenti che non vengono inviati a visita periodica alla data stabilita (indicata su ciascun giudizio di idoneità).**

L'incarico di cui alla presente lettera ha decorrenza dal 01.09.2024\_ ed è da considerare tacitamente rinnovato ogni anno salvo preavviso delle parti di almeno 60 giorni fornendo comunicazione scritta a mezzo raccomandata/pec alla controparte.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Paola Pizzghello

---

Il Medico Competente  
Dott.ssa Tiziana Spanevello

---

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO